



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

VISTA la Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, nonché l'articolo 25, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;

VISTA la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

VISTO l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'articolo 41, paragrafo 1 della Direttiva 2005/60/CE;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 febbraio 2013, attualmente in vigore, e la necessità di aggiornarlo come segue sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), ovvero dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti;

RILEVATA l'attuale adeguatezza della cooperazione tra le omologhe autorità italiane e sammarinesi, e in particolare tra le rispettive Unità di informazione finanziaria, e delle altre forme di cooperazione amministrativa, inclusa quella tra autorità fiscali;

RILEVATO che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;

CONSIDERATO altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;

CONSIDERATO che la lista comune non si applica agli Stati comunitari e a quelli appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali Paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla Direttiva 2005/60/CE;

CONSIDERATO che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4 della citata Direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 40 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;

CONSIDERATO che l'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della Direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'articolo 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'articolo 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

CONSIDERATO che l'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia

all'autorità di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

CONSIDERATO che l'articolo 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;

CONSIDERATO che l'articolo 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della Direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;

SENTITO il Comitato di Sicurezza Finanziaria nella seduta del 30 gennaio 2015,

DECRETA

Articolo 1

Gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto:

1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea,
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d'America;

11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera;
13. Repubblica di San Marino.

Articolo 2

La lista di cui all'articolo precedente include, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:

1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curaçao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire,
10. Sint Eustatius,
11. Saba.

Articolo 3

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti, nonché della qualità della cooperazione internazionale prestata.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro : PADOAN